

DPCM 28 giugno 2021





INTRODUZIONE

Nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2021 con cui è stato disposto il **differimento**, per l'anno 2021, **dei termini di effettuazione dei versamenti** risultanti dalle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.



INDICE

- Proroga versamenti
- Proroga del versamento dei contributi previdenziali
- Rateizzazione dell'importo dei contributi

Cliccare sui titoli dell'indice per visualizzare i capitoli di interesse



PROROGA VERSAMENTI

Differimento per l'anno 2021 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

Beneficiari e requisiti

La misura è rivolta ai soggetti:

- titolari di partita IVA che esercitano attività economiche soggette agli indici di affidabilità fiscale (ISA) compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- in **regime forfetario** di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- o che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir:
- che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
- che sono tenuti entro il 30 giugno 2021 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da IRAP e IVA.

Misura

Effettuano i predetti versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da IRAP e IVA **entro il 20 luglio 2021** senza maggiorazione.



PROROGA DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Beneficiari e requisiti

Il differimento si applica a **lavoratori autonomi** e professionisti beneficiari dell'esonero parziale dei contributi introdotti dalla legge di Bilancio 2021 a favore dei soggetti **aventi i sequenti requisiti:**

- reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro nel periodo d'imposta 2019;
- calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.



Misura

Per effetto del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi, a seguito della proroga:

- entro il 20 luglio 2021;
- ovvero con la maggiorazione dello 0,40% entro il 20 agosto 2021 (per i versamenti a saldo per l'anno di imposta 2020 e primo acconto per l'anno 2021);
- ed entro il 30 novembre 2021 (secondo acconto 2021).

Per quanto attiene il saldo dei contributi 2020 per artigiani e commercianti, la base imponibile è data dall'importo dichiarato come reddito d'impresa e, nel caso di partecipazione in S.r.l. dalla quota di partecipazione agli utili.

RATEIZZAZIONE DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI

Commercianti e artigiani possono rateizzare l'importo dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, se risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello "Redditi 2021-PF".

Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l'anno di imposta 2020 che sull'importo del primo acconto relativo ai contributi per l'anno 2021.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello "Redditi 2021-PF" aggiornate alla luce della proroga dei termini di versamento.